

**Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi**

(95/C 194/05)

**I. Oggetto**

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 00 90, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 700 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1841/95 del Consiglio, del 26 luglio 1995 <sup>(1)</sup>.

**II. Termini**

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 18 agosto 1995 e scade il 24 agosto 1995, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

**III. Offerte**

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (telex: 41819, 23427 SENPA E; telefax: 5219832, 5224387).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 1841/95».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1841/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

**IV. Cauzione di gara**

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

**V. Aggiudicazione**

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa,
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 del 28. 7. 1995.